



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario, all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

in data [REDACTED] è stato aggiudicato il **lotto L** oggetto della procedura esecutiva di cui sopra, risultando aggiudicataria [REDACTED]

l'ordinanza di vendita relativa all'asta sopra indicata disponeva che il saldo dovesse essere versato entro novanta giorni dall'aggiudicazione, termine quindi scaduto in data 28 giugno 2023;

l'aggiudicatario non ha provveduto ad effettuare il versamento del saldo di aggiudicazione.

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- **Dichiara** la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente delle procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Piacenza, 01/08/2023

Il Giudice

dott. Stefano Aldo Tiberti